



COMUNE di REVELLO

Provincia di Cuneo

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 339 / 50 DEL 10/10/2025

OGGETTO:

DECISIONE DI CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PERIZIE INERENTI IL PATRIMONIO E IL TERRITORIO COMUNALE STUDIO STING SALUZZO CODICE CIG B8988D50F9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento Area delle Posizioni Organizzative;

Richiamati i decreti di individuazione dei Responsabili dei Servizi adottati dal Sindaco del Comune di Revello per l'anno 2024 nn. 2, 3, 4, 5, 9 e 26 prorogati fino al 28.02.2025 con decreti nn. 28/2024, 29/2024, 30/2024, 31/2024 e 32/2024 del 24.12.2024 ed i successivi decreti nn. 4 – 5 – 6 – 7 – 8 del 25.02.2025 validi fino al 31.12.2025;

Richiamata la deliberazione n. 44 del 21/12/2024, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2025/2027 ed allegati in conformità alle vigenti disposizioni legislative;

Viste le deliberazioni con le quali sono state apportate variazioni al Bilancio di previsione 2025/2027:

- della Giunta comunale n. 8 del 22.01.2025 ad oggetto “Prima variazione al Bilancio di previsione 2025/2027 adottata dalla Giunta comunale in via d'urgenza (comma 4, art. 175 T.U.E.L.)” ratificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 26.02.2025;
- del Consiglio comunale n. 3 del 26.02.2025 ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2025/2027 ed aggiornamento al DUPS 2025/2027”;
- della Giunta comunale n. 13 del 26.02.2025 ad oggetto “Bilancio di previsione 2025/2027 - Esercizio 2025 adeguamento degli stanziamenti iniziali dei residui attivi e passivi presunti alla data del 01.01.2025 e conseguente variazione di cassa ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, lett. d) del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i - Variazione di cassa n. 1”;
- della Giunta comunale n. 28 del 31.03.2025 ad oggetto “Bilancio di previsione

2025/2027 - Variazione di cassa ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, lett. d) del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i - Variazione di cassa n. 2”;

- della Giunta comunale n. 29 del 31.03.2025 ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2024/2026 ed al Bilancio di previsione 2025/2027 per reimputazione delle somme con esigibilità 2025”;
- del Consiglio comunale n. 6 del 24.04.2025 ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2025/2027 ed aggiornamento al DUPS 2025/2027”;
- della Giunta comunale n. 40 del 24.04.2025 ad oggetto “Variazione di Bilancio 2025 (cassa e residui) a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs n. 118/2011”;
- della Giunta comunale n. 47 del 07.05.2025 recante: “Seconda variazione al Bilancio di previsione 2025/2027 adottata dalla Giunta Comunale in via d’urgenza (comma 4, art. 175 T.U.E.L.)” ratificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 27.06.2025;
- del Consiglio comunale n. 21 del 27.06.2025 ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2025/2027 ed aggiornamento al DUPS 2025/2027”;
- del Consiglio comunale n. 25 del 23.07.2025 ad oggetto “Bilancio di previsione 2025/2027: verifica degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi - Assestamento generale di bilancio e relative variazioni - Variazione al Documento Unico di Programmazione Semplificato D.U.P.S. 2025/2027”;
- della Giunta comunale n. 71 del 06.08.2025 recante: “Terza variazione al Bilancio di previsione 2025/2027 adottata dalla Giunta Comunale in via d’urgenza (comma 4, art. 175 T.U.E.L.)” ratificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 01.10.2025;
- della Giunta comunale n. 74 del 10.09.2025 recante: “Quarta variazione al Bilancio di previsione 2025/2027 adottata dalla Giunta Comunale in via d’urgenza (comma 4, art. 175 T.U.E.L.)” ratificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 01.10.2025;
- del Consiglio comunale n. 32 del 01.10.2025 ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2025/2027 ed aggiornamento al DUPS 2025/2027”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 23.12.2024 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) – Parte contabile – Esercizi 2025-2026-2027” e le deliberazioni di variazione n. 9 del 22.01.2025, n. 24 del 26.02.2025 n. 41 del 24.04.2025, n. 48 del 07.05.2025, n. 67 del 23.07.2025, n. 72 del 06.08.2025, n. 75 del 10.09.2025 e n. 89 del 01.10.2025;

Visto lo Statuto Comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 02/03/2004;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2018;

Preso atto della necessità di effettuare delle perizie ex. Art 80 e art. 141 del regolamento T.U.L.P.S. sui seguenti edifici comunali:

- Cappella Marchionale;
- Cortile sede civica;
- Via Giolitti e Piazza Denina;
- Ala mercatale

Ritenuto di incaricare un professionista abilitato;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
 - il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
 - il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n° 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21.06.2022 n° 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Tenuto conto che l'art. 50 (Procedure per l'affidamento) del D. Lgs. n° 36/2023 stabilisce al comma 1 che: “Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

- affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Dato atto altresì che l'art. 50, comma 4 del codice prevede, per le procedure sottosoglia, la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che l'art. 62 del D. Lgs. n° 36/2023 (aggregazioni e centralizzazione delle committenze) prevede quanto segue:

- al comma 1: *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”;*
- nel caso in specie, trattandosi di affidamento di servizi di importo inferiore ai 140.000 euro, trova applicazione quanto previsto dal comma precedente e pertanto il Comune di Revello può procedere all'acquisto del servizio di cui all'oggetto senza ricorrere ad altra stazione appaltante certificata;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato:

- n. 3287/2021, con la quale ha disposto che, nel caso in cui la stazione appaltante proceda con l'affidamento diretto, è libera di negoziare la prestazione con l'appaltatore che offre il miglior

prezzo senza nessuna necessità di particolari motivazioni, stabilendo che, a mente anche delle previsioni della Legge 120/2020, la tipologia dell'affidamento diretto, è una procedura di affidamento totalmente svincolata dalla necessità di consultare più preventivi;

- (Sez. V, 20 agosto 2015, n. 3954) che ha sentenziato “Nelle gare pubbliche la scelta della stazione appaltante di selezionare su base provinciale gli operatori da invitarsi fra la schiera numericamente indefinita delle ditte operanti nel mercato, risponde ad una oggettiva esigenza contrattuale, consona al valore del contratto ed al cottimo fiduciario, si dà non prestare il fianco a finalità elusive della concorrenza;

Rilevato inoltre che:

- per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della Legge n. 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23 - ter, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 e s.m.i., si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: “ *Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro* ”;
- l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “ *le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]* ”;

Considerato che il Comune di Revello ha iscrizione all'AUSA e ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n° 36/2023 risulta essere stazione appaltante certificata dall'ANAC per lavori (livello di qualificazione L2), mentre per acquisizione di servizi e forniture può procedere direttamente per importi non superiori alle soglie previste per gli affidamenti diretti;

Dato atto che:

- l'importo complessivo contrattuale del servizio da affidare è inferiore ad €. 140.000,00 pertanto è possibile procedere all'affidamento dell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 31.03.2023 n° 36, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:
 - non appesantire le procedure in apporto al limitato importo della spesa;
 - procedere con la massima tempestività per il raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto del principio del risultato e nell'interesse della comunità;
 - perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
 - coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività;
 - ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D. Lgs. n° 36/2023, la Ditta individuata è soggetto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Visti:

- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali / luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Effettuata l'opportuna indagine di mercato e verificato che lo Studio STING di Saluzzo – C.F. 02630960041 è in grado di soddisfare l'esigenza del Comune di Revello;

Preso atto che, in osservanza dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, lo Studio STING di Saluzzo – C.F. 02630960041 si è reso disponibile ad espletare l'incarico professionale;

Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal D. Lgs. n° 36/2023;

Ritenuto di dover aggiudicare il servizio di cui all'oggetto, per le motivazioni sopra riportate, allo Studio STING di Saluzzo – C.F. 02630960041, per l'ammontare di € 3.172,00 IVA inclusa;

Dato atto che tramite piattaforma di negoziazione certificata ANAC, si è proceduto all'acquisizione del codice identificativo della gara (CIG) B8988D50F9;

Viste le disposizioni di cui all'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che prevede l'obbligo, a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare, preventivamente, che il programma dei seguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che:

1. il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte in conto capitale del bilancio di esercizio annuale;
2. a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto:
3. con riguardo agli stanziamenti di bilancio:

a) la spesa complessiva di € 3.172,00 impegnata con il presente atto, risulta prevista nel bilancio 2025 e nei programmi di spesa approvati;

b) la stessa risulta finanziata con le seguenti risorse:

al Bilancio dell'Esercizio 2025 – Gestione Competenza:

- Miss. 01, Progr. 05, Tit. 2°, Voce 6180/6180/1 avente ad oggetto: "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti";
- l'attuazione dell'intervento comporta la seguente tempistica di massima:

Tempo previsto esecuzione/consegna: 90 giorni

Tempi di pagamento secondo le seguenti tempistiche previste:

100% pari ad € 3.172,00;

entro 30 giorni dall'emissione della fattura;

Richiamato l'art. 147 – bis del d. lgs. n. 267/2000, in ordine ai controlli preventivi a cura dei dirigenti, e dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta da parte degli stessi anche regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché da parte del responsabile del servizio finanziario, il parere di regolarità contabile;

Dato atto che sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al d. lgs. n. 196/2003;

Dato atto che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n° 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. n° 62/2013 (codice di comportamento), anche con riferimento al potenziale conflitto d'interessi;

Ritenuto di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art 174 bis del D.L. 174/2012 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;

Atteso che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante, formale e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui integralmente riportato.
2. Di procedere con affidamento diretto del servizio tecnico per la redazione delle perizie ex. Art. 80 e art. 141 del regolamento T.U.L.P.S. su alcuni edifici comunali per l'importo complessivo di € 3.172,00 allo Studio STING Saluzzo– affidamento incarico professionale”, così come previsto dall'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n° 36/2023, in quanto trattasi di servizio di importo inferiore ad €. 140.000,00.
3. Di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre, ai sensi dell'art. 192, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2023 e sue successive modifiche ed integrazioni e che il fine, l'oggetto e la forma sono quelle indicate in premessa che si considerano qui riportate.
4. Di impegnare la spesa complessiva di €. 3.172,00 disponibili a Bilancio dell'Esercizio Finanziario al Bilancio dell'Esercizio 2025 - gestione competenza – come segue:
Miss. 01, Progr. 05, Tit. 2°, Voce 6180/6180/1 avente ad oggetto: “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti”.
5. Di dare atto che il pagamento delle spese in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dal fornitore.
6. Di subordinare l'affidamento in oggetto all'impegno della ditta affidataria ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 13.08.2010, n. 136 e sue successive modifiche ed integrazioni.
7. Di liquidare la spesa, con successiva determinazione, a prestazione eseguita ed a presentazione di fattura, atteso che l'importo della spesa è determinato e l'intervento al quale imputarla indicato, dopo la verifica di conformità ai sensi dell'art. 210, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2011 n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in presenza di Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare ed in corso di validità.
8. Che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto GIUSTETTO arch. Marco, che dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento.

9. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
 10. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.
 11. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet Comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio Online sul sito web istituzionale del Comune di Revello ai sensi del primo comma, dell'art. 32, della Legge 18.06.2009, n. 69.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
F.to:GIUSTETTO Marco